

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3020 del 26/08/2016
Oggetto	Diniego della concessione di area demaniale del fiume Lamone nel comune di Ravenna (RA) per attività di molluschicoltura - Pratica RA13T0023 - BARTOLINI VINCENZO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3120 del 26/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: Diniego della concessione di area demaniale del fiume Lamone nel comune di Ravenna (RA) per attività di molluschicoltura - Pratica RA13T0023 - BARTOLINI VINCENZO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in particolare laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata degli allegati tecnici, registrata il 26/07/2013 al n. PG.2013.0187652 di protocollo, il Sig. Bartolini Vincenzo, C.F. BRTVCN46C05E730Y, ha chiesto la concessione per l'utilizzo di area demaniale del fiume Lamone in

comune di Ravenna per l'attività di molluschicoltura -
procedimento RA13T0023;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. 17.03.2003, n. 350 "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli" e successive modifiche;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

VISTI:

- la L. 7.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 6.09.1993 n. 32 "Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso";
- il Codice Civile, art. 823;

RICHIAMATE le seguenti note del Servizio Tecnico di Bacino Romagna:

- PG.2013.0210105 del 30/08/2013, inviata via pec in pari data, con la quale si chiedeva di produrre la documentazione necessaria alla valutazione della domanda di concessione, entro il termine di 30 giorni dal suo ricevimento, prorogabili dietro motivata richiesta;
- PG.2016.0004777 del 08/01/2016, inviata con raccomandata a. r. ricevuta in data 19/01/2016, con la quale, preso atto che nel termine su assegnato non era pervenuta alcuna risposta, si comunicavano i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per effetti dell'art. 10 bis L.214/1990;

- PG.2016.0108790 del 19/02/2016, inviata con raccomandata a. r. ricevuta in data 03/03/2016, con la quale, preso atto delle motivazioni espresse dall'interessato con missiva registrata al protocollo PG.2016.0045921 del 28/01/2016, si rinnovava la richiesta della sotto elencata documentazione integrativa, concedendo il termine di 90 giorni dal suo ricevimento per la loro trasmissione, salvo proroga al massimo di 30 giorni chiesta con motivazione:
 - rappresentazione grafica con indicazione delle dimensioni del poligono interessato dalla attività, indicazione delle coordinate geografiche dei vertici e delle distanze di questi dal ponte di Marina Romea e dai capanni da pesca più vicini a monte e a valle;
 - nulla osta dell'ente di gestione dell'area protetta ai sensi dell'art. 13 L 394/1991;

DATO CONTO che, trascorso quest'ultimo termine assegnato, non essendo pervenute le integrazioni richieste, la Struttura Autorizzazioni e Concessioni sede di Ravenna di ARPAE con propria nota PGRA.2016.9296 del 28/07/2016, inviata con raccomandata a.r. ricevuta il 04/08/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

RILEVATO che trascorsi dieci giorni dal suo ricevimento, il Sig. Bartolini non ha presentato osservazioni in merito;

RITENUTO pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, che non possa essere rilasciata la concessione per l'utilizzo di area demaniale del fiume Lamone in comune di Ravenna per l'attività di molluschicoltura - procedimento RA13T0023;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Giovanni Miccoli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di non poter accogliere l'istanza presentata dal Sig. Bartolini Vincenzo, C.F. BRTVCN46C05E730Y, per l'utilizzo di area demaniale del fiume Lamone in comune di Ravenna per l'attività di molluschicoltura - procedimento RA13T0023;
2. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al destinatario, rendendo noto che contro di esso, entro 60 dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b).

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.